

All) a

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE MUSICALE MASSESE APS", in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede legale nel comune di Massa provincia di MASSA-CARRARA.

La sede sociale potrà essere trasferita all'interno del comune senza che ciò comporti modifica dello statuto sociale; su delibera dell'Organo di amministrazione potranno essere istituiti uffici e sedi operative altrove.

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Ai sensi e per gli effetti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche l'associazione si configura quale "Associazione di Promozione Sociale".

Art. 2 - Scopi

L'associazione svolge attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore degli associati, dei loro familiari e di terzi ed ha per scopo ed oggetto la diffusione della cultura musicale attraverso la promozione di iniziative d'animazione ed educazione musicale, dirette a sviluppare nell'ambito, principalmente del proprio territorio, la conoscenza dell'arte della musica fra i cittadini. L'Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche come laboratori, stages, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie aventi come oggetto la musica.

L'associazione si propone di dar vita ad una scuola artistico musicale, finalizzata all'insegnamento ed alla divulgazione della conoscenza della musica, promuovendo anche la creazione di momenti di aggregazione e ritrovo. Potrà altresì dar vita a gruppi vocali e strumentali allo scopo di contribuire alla valorizzazione del patrimonio musicale ed artistico anche attraverso collaborazioni con altri enti ed associazioni, cantanti, altri interpreti musicali ed artistici. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire. L'Associazione al suo interno potrà costituire gruppi artistico musicali aventi finalità divulgative.

L'Associazione potrà partecipare a gare e concorsi musicali e canori e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare a federazioni di associazioni analoghe con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione curerà:

- Istituzione di corsi di avviamento all'attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica;
- Promozione scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;



- Predisposizione di un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per coloro che sono interessati allo studio ed alla pratica della musica;
- Realizzazione di manifestazioni, esibizioni vocali e strumentali, convegni dibattiti, mostre al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
- Stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;
- Svolgimento di qualsiasi attività connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile al conseguimento delle finalità associative.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Associati

Sono associati dell'Ente le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

Gli associati hanno il dovere di osservare le disposizioni e i principi generali contenuti nel Codice Civile e nel Codice del Terzo Settore, nel presente statuto, nei regolamenti, nonché le deliberazioni assunte dall'Assemblea degli associati e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

Gli associati maggiorenni, senza distinzione di età e discriminazione di sesso, hanno pari diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni associato, iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un voto.

Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro associato; ogni associato può essere portatore di non più di una delega.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Anche i regolamenti, finalizzati a realizzare la concreta attuazione del presente statuto, sono basati su criteri di democrazia e uguaglianza di diritti fra tutti gli associati.

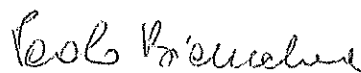
Gli associati si distinguono in: Fondatori, Musicisti, Ordinari.

Sono fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione. Sono musicisti coloro che si impegnano a prestare la propria attività musicale e strumentale, collaborando fattivamente all'interno dell'Associazione sia in ambito didattico che in ambito divulgativo-spettacolistico. Sono soci ordinari tutti gli altri. La distinzione sopra citata non implica disparità di trattamento fra gli associati.

Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

L'ammissione dei soci decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti associati; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla delibera positiva fa seguito l'iscrizione nel registro degli associati.

Contro il diniego all'iscrizione è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

Possono essere ruscate esclusivamente le domande di adesione di aspiranti associati che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, per aver commesso atti contrari alle finalità indicate nel presente statuto, ovvero che si trovino in una delle cause di incompatibilità previste dal regolamento di amministrazione approvato prima della presentazione dell'istanza.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione;

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le decisioni dell'Assemblea degli associati e del Collegio dei Garanti sono definitive ed inappellabili.

I soci, inoltre, decadono automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per anni due. La decadenza per morosità si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento; il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 5 - Dritti e doveri degli associati

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa ed il contributo a carico degli associati non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata almeno 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento.

Ogni associato ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni associato è obbligato:

- ad osservare le norme ed i principi del Codice civile e del Codice del Terzo settore, le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dall'organo di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti gli associati maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- * acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,
- * lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
- * sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:



- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j) rendite patrimoniali.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 7 – Bilancio d'esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

In caso di raggiungimento delle soglie previste dal Codice del Terzo settore L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

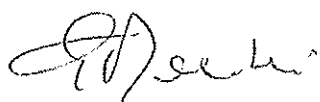
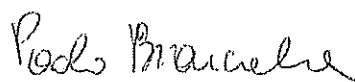
- * Il Presidente,
- * il Consiglio Direttivo
- * l'Assemblea degli Associati

Possono inoltre essere nominati organi di controllo e di garanzia.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 9 - Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio Direttivo e può essere "ordinaria" e "straordinaria".

L'Assemblea degli associati costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione, almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante avviso affisso nei locali della sede almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti gli associati.

In prima convocazione le delibere dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione l'Assemblea delibererà a maggioranza ed è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità agli associati, mediante affissione all'albo della sede, del relativo verbale.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e, in particolare, ha i seguenti compiti:

- Eleggere il Consiglio Direttivo;
- Approvare il regolamento interno;
- Approvare il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico;
- Approvare il Bilancio d'esercizio ed i documenti che lo compongono;
- Approvare l'importo annuale delle quote associative,
- Determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione,
- Approvare la relazione annuale sulle attività;
- Approvare i verbali delle proprie sedute;
- Eleggere l'Organo di Controllo se previsto anche per legge;
- Eleggere l'Organo di Garanzia, se previsto

L'assemblea in seduta straordinaria delibera con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

Art. 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

Compete al Consiglio direttivo:

- * eseguire le deliberazioni assembleari e programmare l'attività associativa sulla base delle linee e degli indirizzi dell'Assemblea;
- * predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- * eleggere il presidente dell'Associazione;

Prodotto. Paolo Bioncello

- * formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
 - * deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - * promuovere le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - * stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative ivi compresi quelle di carattere immobiliare;
 - * elaborare il bilancio d'esercizio e l'eventuale Bilancio sociale
 - * predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte degli associati.
- Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati in regola con il versamento delle quote sociali.
- I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 11 - Durata e rinnovo del consiglio direttivo

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea Generale degli Associati e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Art. 12 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. I consiglieri nominati in surroga restano, comunque, in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 13 - Adunanze del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente (se istituito) e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto tra i presenti.

- Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e, automaticamente, quando ne facciano richiesta 3 membri del Consiglio stesso; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione.

Il Consiglio direttivo si raduna almeno una volta l'anno per la predisposizione del rendiconto economico finanziario e per il documento di programmazione economica;

- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie mediante posta elettronica, fax, sms o mediante affissione presso i locali della sede dell'associazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipa la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura di un segretario nominato nella seduta, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono trascritti nel libro verbali Consiglio direttivo e conservati agli atti.

Art. 14 - Deliberazioni del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale; in caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Provincia Bolzano

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione.

Art. 15 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità può essere eletto un Vice Presidente dell'Ente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea;

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed è il suo portavoce ufficiale. In caso di sua assenza o di impedimento, le relative funzioni spettano al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio all'uopo incaricato.

Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi, previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

Spetta, pertanto, a tale organo, di:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente o altro membro del Consiglio all'uopo incaricato.

Art.16 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.17- Organo di garanzia

L'Assemblea può eleggere un Organo di garanzia composto da tre soci eletti in assemblea.

I componenti dell'Organo di garanzia durano in carica 3 anni a decorrere dalla loro nomina.



L'Organo ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; l'Organo delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.
Le deliberazioni dell'Organo di garanzia sono scritte e motivate.

Art. 18 - Scioglimento associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

È vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi ed avanzi di gestione; in nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 19 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 20 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



<A00>AGEDP-MS</A00><NUMERO_PROTOCOLLO>26042</
NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>06/11/2020</DATA><REGISTRO> REGISTRO
UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 26042 e data 06/11/2020

